

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L." organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e italiano.

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Città Metropolitana di Bologna.

Art. 2 – SEDE

2.1 La Società ha sede in Bologna.

Art. 3 - DURATA

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, la gestione del servizio di interesse generale della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna, nel rispetto della legislazione vigente.

4.2 La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

4.3 Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:

a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento,

la locazione degli spazi costituenti il complesso immobiliare, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti richiesti per il buon funzionamento della stazione terminale;

b) l'offerta del servizio di autostazione agli autoservizi non di linea;

c) la gestione, anche mediante appalti o subconcessioni, di servizi accessori, ivi compresi i servizi di parcheggio e sosta, nonché di esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi od utili al più efficiente ed economico esercizio della stazione terminale.

4.4 La Società può compiere, nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5 La società deve in ogni caso assicurare che oltre 80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 157.043,00 (centocinquantasettemilaquarantatre virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.

6.2 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci

Art. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Articolo 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

8.1 Il capitale della Società è interamente pubblico e riservato a Comune e Città Metropolitana di Bologna in quanto la società realizza attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

8.2 La partecipazione dei soci è trasferibile unicamente tra i medesimi e non può formare oggetto di pegno e di usufrutto.

Art. 9 – RECESSO DEL SOCIO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei Casi e con le modalità stabilite dalla legge, nonché qualora venga meno - per norma di legge - la competenza all'affidamento dei servizi gestiti dalla società o - per volontà espressa da uno degli Enti Soci - l'opportunità e la convenienza dell'affidamento dei servizi svolti.

Art. 10 - TITOLI DI DEBITO

10.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. .

10.2 L'emissione dei titoli di debito, è deliberata dall'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, che disciplinerà altresì limiti, modalità e condizioni dell'emissione.

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

11.3 Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, l'organo amministrativo dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunichino di aver provveduto all'approvazione

degli atti di competenza, l'organo amministrativo potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

11.4 L'organo amministrativo dovrà altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

. L'organo amministrativo dovrà inoltre provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando ne sia fatta richiesta da un socio entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione. In tal caso l'organo amministrativo provvede ad inviare la nuova convocazione con l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

11.5 Nei casi di cui al precedente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 11.2 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.

11.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.7 Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi del presente articolo, quando è rappresentato l'intero capitale e l'Amministratore Unico o la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci sono presenti o informati della riunione con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.8 Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate, a cura dell'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

11.9 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.2 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea o da un notaio e, qualora lo ritenga opportuno da due scrutatori, designati dall'Assemblea tra i soci e/o tra i Sindaci.

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o uno dei soci sottopongono alla loro approvazione.

13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, integrato/corredato della relazione sul governo societario richiesta ai sensi delle leggi vigenti e la destinazione degli utili;
- b) la determinazione della durata del mandato dell'organo amministrativo - nominato con le modalità di cui al successivo art. 15 - nonché del compenso spettante - oltre ad un eventuale importo complessivo a disposizione per la remunerazione di eventuali particolari cariche attribuite agli amministratori;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci nominati con le modalità di cui al successivo art. 25;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;

- h) l'alienazione, compravendita e permuta riferite a beni immobili, brevetti, rami d'azienda;
- i) le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- l) l'assunzione di mutui;
- m) l'assunzione di attività o di servizi, ricompresi nello scopo sociale, e la dismissione di attività o di servizi già esercitati;
- n) l'emissione di titoli di debito;
- o) i criteri di determinazione delle tariffe di pedaggio da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione.

13.3 Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare.

13.4 In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.

13.5 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema società di capitali.

Art. 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

14.1 Per la validità delle deliberazioni assembleari inerenti gli argomenti di cui al precedente art. 13.2 lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n), o) tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di Comune e Città Metropolitana di Bologna.

14.2 Per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ART.15 – ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1 L'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, ad un Consiglio di Amministrazione, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

15.2 L'organo di amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.3 L'Amministratore Unico viene nominato dall'assemblea su designazione congiunta di Comune e Città Metropolitana di Bologna.

15.4 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è composto da 3 (tre) componenti nominati dall'assemblea sulla base delle seguenti modalità: 2 (due) designati dal Comune di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente e 1 (uno) designato dalla Città Metropolitana di Bologna.

15.5 Le designazioni di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

15.6 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti-prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

ART. 16 - CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 La cessazione degli amministratori o dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tale previsione è valida anche in caso di cessazione dell'Amministratore unico per dimissioni.

16.2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la cessazione per dimissioni ha effetto immediato, salvo esplicito differimento da parte dell'interessato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

16.3 Se per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più amministratori, quello o quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti punti.

16.4 Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione della medesima da parte dell'organo amministrativo.

16.5 Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori inadempimenti, imputabili ai medesimi per dolo o colpa grave, delle disposizioni adottate dagli Enti soci, inerenti la gestione del servizio e contenute in Enti medesimi e la società.

16.6 L'Amministratore Unico cessato o il Consiglio di Amministrazione, di cui sia cessata la maggioranza, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione

ART.17 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

17.1 L'Organo amministrativo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Unico lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi componenti o dai sindaci effettivi.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno.

17.3 L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione - che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - contiene l'ordine del giorno e deve essere inviata per conoscenza soci.

17.4 L'organo amministrativo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

17.5 L'intervento alle riunioni dell'organo amministrativo può avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o l'Amministratore Unico ed il Segretario della riunione.

ART.18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di tutti gli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

18.2 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17.3, verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.

18.3 L'Amministratore unico, o il Consiglio di Amministrazione, corrispondono alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000.

ART. 19 - REGISTRO DEI VERBALI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 le deliberazioni dell'organo amministrativo sono fatte constare su apposito registro dei verbali E sono autenticate con firma del Presidente della riunione, o dell'Amministratore Unico, e del Segretario.

ART. 20- COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall' assemblea dei soci in conformità alla normativa vigente e in base a quanto stabilito dall'art. 13.2 lett. b) del presente Statuto.

ART. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'organo amministrativo, ferme restando le competenze dell'Assemblea e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai soci, norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare:

- predisporre e sottoporre all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società nonché le proposte di deliberazione di cui all'art. 13.2, ad eccezione di quelle previste alle lettere b) e c);
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati.

21.2 Laddove sia costituito in forma collegiale, il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, a non più di un amministratore, con la qualifica di Consigliere Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi componenti.

Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

21,3 L'Organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale, determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione, che può partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo su invito dello stesso e senza diritto di voto.

21.4 L'organo delegato, ivi compreso l'eventuale Direttore Generale qualora titolare di deleghe, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

ART. 22 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

22.1 Laddove l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ai soci.

22.2 L'organo amministrativo informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte dai soci.

ART 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

23.1 Laddove l'organo amministrativo sia collegiale, il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai componenti muniti di delega e/o di speciali incarichi, nei limiti dei poteri loro conferiti.

23.2 Ai fini della sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, la società viene rappresentata dal componente dell'organo amministrativo più anziano in ordine di età, mentre in caso di organo monocratico, l'Amministratore Unico è sostituito dal Direttore Generale, se istituito.

23.3 È, in ogni caso, esclusa la carica di Vice Presidente se non ai fini di cui al precedente comma, e l'assunzione della carica non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

23.4 In caso di organo amministrativo monocratico, l'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART 24 - CONTROLLO DEI SOCI

24.1 Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società, nonché di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART 25 - COLLEGIO SINDACALE

25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403e 2403bis c.c. ed esercita altresì la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis.

25.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato dai soci sulla base delle seguenti modalità: n.2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) supplente designati dal Comune di Bologna e 1 (uno) componente, con funzione di Presidente del Collegio, e 1 (uno) supplente, designati dalla Città Metropolitana di Bologna. Le designazioni dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi della legge 12 luglio T 2011, n. 120. Per la designazione dei componenti supplenti due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

25.3 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 13.2, lett. c) del presente Statuto.

25.4 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

25.5 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

25.7 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'organo amministrativo deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo con la relazione del Collegio Sindacale, e all'espletamento delle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge di statuto.

Art. 27 – UTILI

27.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, vengono destinati al miglioramento dell'immobile

dell'Autostazione e dei servizi connessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio.

art. 28 - PRESCRIZIONE DEL DIVIDENDO

28. In caso di delibera di ripartizione degli utili ai soci, i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

29.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

Art. 30- RINVIO

30.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.